

Dibattiti

Ambiente in Costituzione*

Dibattiti

Valerio Onida

Presidente emerito della Corte costituzionale

* Nella giornata di ieri, 22 febbraio, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”. Di seguito pubblichiamo un breve commento del prof. Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, ringraziando l’Autore per aver accolto il nostro invito a prendere la parola sulla revisione costituzionale approvata dalle Camere all’interno del primo numero di *Corti Supreme e Salute* dell’annata 2022.

La modifica costituzionale introdotta da ultimo agli articoli 9 e 41 della Costituzione non ha tanto una portata innovativa o modificativa dei principi costituzionali in tema di tutela della natura e dell’ambiente, quanto di esplicitazione di principi che già, sulla base della Costituzione originaria, erano ritenuti impliciti dalla giurisprudenza, in particolare della Corte costituzionale. L’accresciuta sensibilità sociale sui temi della tutela della natura e dell’ambiente ha indotto il Parlamento a tradurre in parole esplicite principi già affermatosi. In particolare, si è trattato di aggiungere, nell’art. 9, tra i “principi fondamentali” un comma secondo in cui la Repubblica non tutela solo la cultura e la ricerca, né solo “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, ma anche “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”: la legge di revisione costituzionale ha cioè specificato testualmente i principali aspetti e motivi della tutela ambientale. Quest’ultima già era evocata nel testo dell’art. 117 della Costituzione, come modificato nel 2001, in cui si assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato centrale la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema”, oltre che dei “beni culturali”: la protezione dell’ambiente, dunque, compariva già anche testualmente nella Costituzione. Significativo il riferimento, culturalmente importante, all’interesse delle future generazioni. In più si è voluto aggiungere – anche qui raccogliendo una sensibilità sociale oggi più diffusa – un impegno esplicito alla “tutela degli animali”, da tradurre nei modi e nelle forme da prevedere per legge. A sua volta la modifica dell’art. 41, in tema di iniziativa economica privata e dei suoi limiti, ha introdotto esplicitamente, accanto al divieto di recare danno alla “sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, quello di recare danno “alla salute” e “all’ambiente”, e il dovere di attivare programmi e controlli per indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata, oltre che “a fini sociali”, anche a fini “ambientali”. Ancora una volta si è trattato non

di innovare sostanzialmente ai principi, ma di evocare esplicitamente la tutela ambientale fra le finalità costituzionalmente imposte.

Potremmo dunque dire che siamo in presenza di un aggiornamento testuale della Carta, che tiene conto non solo di ciò che già da essa la cultura giuridica e la giurisprudenza avevano tratto, ma anche della accresciuta sensibilità sociale verso i temi ambientali. Positivo ovviamente il fatto che le modifiche sono state deliberate a larghissima maggioranza (più di due terzi dei componenti di ciascuna delle due Camere – escludendo così anche la possibilità di richiedere il referendum confermativo e facendo sì che le modifiche entrino subito in vigore con la promulgazione e la pubblicazione della legge costituzionale).

(16 febbraio 2022)